

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 1961

(55^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SCHIAVONE

INDICE

Disegno di legge:

« Assunzione diretta da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra del servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio » (1310) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 716, 718
ANGELINI, <i>relatore</i>	716
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	716
GIANQUINTO	718
PICARDI	718

Sull'ordine dei lavori:

BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	715
---	-----

La seduta è aperta alle ore 18,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Bruno, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferra-

ri, Gianquinto, Lami Starnuti, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Pessi, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Baracco e Turchi sono sostituiti rispettivamente dai senatori Indelli e Nencioni.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Tessitori ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

PICARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei raccomandare all'attenzione della Commissione l'opportunità di discutere al più presto il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi e Veronesi: « Mo-

difiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di S. Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma » (1026), che interessa moltissimi Comuni d'Italia.

La Commissione potrà ovviamente pronunciarsi per il sì o per il no in merito a questo provvedimento; ma devo ancora una volta far presente l'urgenza che una decisione venga presa in un senso o nell'altro.

Vorrei anche pregare di considerare se non sia il caso di tenere un'apposita seduta per discutere del problema, pur di giungere a una decisione.

Non dimentichiamo che, secondo i proponenti il disegno di legge, questo vuol fermare una grave emorragia di spese ospedaliere che gravano su innumerevoli Comuni minori, con agevolazioni, che i proponenti ritengono ormai ingiustificabili, per gli Ospedali di Roma e per il Comune di Roma

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assunzione diretta da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra del servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio » (1310) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione diretta da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra del servizio di assistenza a favore dei mutilati ed invalidi per servizio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Faccio presente che questo disegno di legge ha ricevuto parere favorevole da parte della Commissione finanze e tesoro.

A N G E L I N I, relatore. Onorevoli senatori, la legge 15 luglio 1950, n. 539, estende i benefici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra anche ai congiunti dei caduti in guerra, ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio. Con legge 4 novembre 1951, n. 1287, venne stanziato un contributo annuo di 100 milioni da destinarsi all'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile.

Con l'articolo 2 della predetta legge il Ministero dell'interno doveva provvedere a stabilire le modalità per l'attuazione della assistenza prevista dall'articolo 1 e, se del caso, stipulare, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, apposita convenzione con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, delle previdenze relative.

Veniva stabilito pure che, in tal caso, avrebbe fatto parte del Consiglio d'amministrazione un membro nominato dal Ministero del lavoro, su una terna di nomi proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Con legge 4 agosto 1955, n. 689, il contributo previsto dall'innanzi citato articolo 1 della legge 4 novembre 1951, veniva elevato a lire 275 milioni, ribadendosi nel successivo articolo 2, che tutte le forme di assistenza, ivi compresa l'assistenza materiale e sociale che l'Opera nazionale invalidi di guerra concedeva ai propri associati, sarebbero state applicabili anche agli invalidi per servizio, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 359. Tale concetto venne riconfermato con l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, così formulato: « I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per questa categoria di cittadini. La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione ».

Infine, con la legge 28 marzo 1958, n. 302, lo stanziamento veniva elevato a 370 milioni annui.

È il caso pure di tener presente che gli organi competenti (come ha rilevato il relatore della Camera dei deputati onorevole Sciolis) hanno già espresso parere favorevole in proposito.

Difatti, sono stati espressi voti favorevoli dall'Unione nazionale mutilati per servizio; dal Congresso dell'Unione mutilati per servizio; dall'Amministrazione centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Da quanto innanzi detto, la citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, prevedeva l'eventuale stipulazione di una eventuale convenzione

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

55ª SEDUTA (19 aprile 1961)

tra il Ministero dell'interno ed idoneo ente assistenziale che venne scelto, anche sentita l'Associazione di categoria, nell'Opera nazionale invalidi di guerra, e la relativa convenzione fu stipulata e quindi rinnovata di anno in anno con gli stanziamenti sopra accennati di 100 milioni prima, di 275 poi ed infine di 370.

Il Ministero dell'interno, anche sollecitato dall'Associazione di categoria, ritenne necessario passare dal sistema convenzionale al sistema dell'assistenza diretta, dopo un decennio di esperienza, durante il quale l'Opera nazionale invalidi di guerra aveva di fatto adempiuto ai suoi obblighi anche verso la categoria dei mutilati per servizio, senza dar luogo a rilievi di sorta.

Perciò venne sottoposto al Consiglio dei Ministri il disegno di legge di cui ora ci occupiamo, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

La 5ª Commissione, in proposito, ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, pur non avendo nulla da osservare per quanto riguarda la copertura finanziaria, ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di rivedere l'attività dell'obbligo nel quadro dell'assistenza dalla stessa prestata, sia per evitare che il settore invalidi cumuli il beneficio di una assistenza doppia, sia per evitare duplicazioni di spese.

Infatti per gli invalidi non dipendenti statali, ma da Enti pubblici e privati, la copertura assicurativa dei rischi di malattie è del pari prevista a carico di altri Enti (E.N.P.D.E.D.P., I.N.A.M., I.N.A.D.E.L.) per cui va attentamente vagliata l'opportunità, alla luce delle esposte considerazioni, di mantenere invariato l'importo dello stanziamento di lire 370 milioni, che si propone di trasferire dal Ministero dell'interno a quello del tesoro ».

Durante i dieci anni di prestazione dell'assistenza (in applicazione delle convenzioni citate) da parte dell'O.N.I.G., agli invalidi per servizio venne applicato, nei confronti di questi ultimi, il criterio già vigente pres-

so l'Opera nazionale invalidi di guerra, onde evitare duplicazioni di assistenza.

Infatti, gli invalidi di guerra collocati al lavoro, assistiti dall'O.N.I.G., lo sono soltanto per le malattie cosiddette « pensionate », cioè per quelle infermità che hanno dato luogo alla liquidazione della pensione di guerra. Per le altre infermità dagli invalidi di guerra contratte, senza commessione con l'invalidità di guerra (infermità pensionata), gli invalidi di guerra debbono ricorrere alle normali prestazioni assistenziali previste per gli altri cittadini: dell'E.N.P.A.S. se impiegati statali, dell'I.N.A.D.E.L. se dipendenti dagli Enti locali, dall'E.N.P.D.E.D.P. se dipendenti dagli Enti di diritto pubblico e dell'I.N.A.M. se dipendenti dalle private aziende.

Inoltre gli invalidi di guerra affetti da tubercolosi, anche qualora trattasi di infermità pensionata, fruiscono delle prestazioni sanitarie ad essi spettanti, soprattutto in caso di degenza sanatoriale, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ha l'obbligo di assistere gli ammalati di tubercolosi qualora siano essi con detto Istituto assicurati.

Per quanto sopra detto, in applicazione delle cinque leggi citate, le infermità contratte per causa di servizio (infermità pensionate) sono assistite dall'Opera nazionale invalidi di guerra, mentre le altre infermità — nessuna esclusa — sono assistite da parte degli Enti previdenziali di competenza.

Non è quindi possibile alcuna duplicazione di assistenza con l'entrata in vigore del disegno di legge in oggetto, come tale duplicazione non è stata possibile nei dieci anni di esperienza già acquisiti.

Poichè l'Opera nazionale invalidi di guerra è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio, tutti i fondi stanziati a suo favore sono inseriti nel bilancio del Ministero del tesoro.

I 370 milioni attualmente disponibili sul bilancio del Ministero dell'interno per l'assistenza agli invalidi per servizio devono quindi essere trasferiti dal bilancio dell'Interno a quello del Ministero del tesoro, come appunto prevede l'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Nessun maggiore stanziamento è stato richiesto dall'Opera nazionale invalidi di guer-

1ª COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

55ª SEDUTA (19 aprile 1961)

ra per le prestazioni assistenziali da fornire istituzionalmente agli invalidi per servizio, dovendo costituire detta Opera un fondo unico a favore di tutte le categorie da essa assistite: mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra e invalidi per servizio.

Pertanto, esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

P I C A R D I . Ritengo che siamo tutti favorevoli all'approvazione di questo provvedimento.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Mi limito ad osservare che alla Camera dei deputati il disegno di legge in esame fu approvato con 26 voti su 27 e che è evidente come l'eliminazione di contabilità separate, per costituirne una sola, non possa che rappresentare una semplificazione di servizi ed una riduzione di costi. Per queste considerazioni raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.

L'assistenza stabilita dalle leggi vigenti in favore dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, è affidata all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, la quale la eserciterà con le stesse modalità e le stesse forme stabilite per i mutilati ed invalidi di guerra.

(È approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è modificato come segue :

« Il Consiglio d'amministrazione è composto :

a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ;

b) di tre funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale ;

c) di tre invalidi di guerra scelti in base a designazione, per un numero triplo, del Comitato centrale della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra ;

d) di un invalido per servizio scelto su una terna di nomi proposta dal Comitato centrale dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

G I A N Q U I N T O . Noi voteremo a favore di questo articolo, ma con riserva, perchè ci sembra assai strana la composizione di questo Consiglio di amministrazione, del quale fanno parte quattro funzionari e solo quattro rappresentanti delle categorie assistite. Oltre a questo, vorrei far rilevare che, mentre uno dei tre funzionari dello Stato rappresenta il Ministero dell'interno, che a mio parere non c'entra affatto, non ve ne è neanche uno che rappresenti il Ministero della sanità, in un settore che tratta di assistenza agli infortunati per servizio.

Si tratta di una semplice segnalazione che faccio al Governo, ma ritengo sia bene prendere in esame l'opportunità di un adeguamento della composizione del Consiglio di amministrazione alla situazione attuale, dal momento che è sorto un Ministero della sanità, che, nel 1942, non esisteva. Di conseguenza, ritengo che il Governo debba esaminare la situazione sotto questo nuovo aspetto

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dopo aver preso atto della segnalazione fatta dal senatore Gianquinto, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

A partire dall'esercizio finanziario 1960-61 il contributo annuo di lire 370.000.000, di cui alla prima parte dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, è trasferito dal bilancio del Ministero dell'interno a quello del Ministero del tesoro, in aggiunta ai fondi assegnati all'Opera nazionale invalidi di guerra per i fini di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore con decorrenza dal 1° luglio 1960.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari